



PROVINCIA DI MANTOVA

AREA 5 LAVORI PUBBLICI

Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali

Regolazione della circolazione stradale

Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova

Prot. n. 40967/2026

Mantova, li 16.06.2026

Spett.le

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
CIG BB99F32641

PREMESSE

Ai sensi di quanto previsto dall'art.14 del D.Lgs. n.285/1992 "Codice della Strada", rientra nella responsabilità dell'Ente proprietario delle infrastrutture stradali provvedere, tra gli altri, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, assicurando, in particolare, il ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali, ponendo in essere tutti gli interventi di bonifica atti a garantire la fluidità del traffico, la salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della salute e dell'incolumità pubblica

La Provincia di Mantova intende, pertanto, procedere all'affidamento in concessione del "SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA".

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" di seguito "Codice" applicabile a far data dal 1° luglio 2023, come modificato e integrato dal D.Lgs. n.209 del 31/12/2024 (c.d. Correttivo);

VISTI in particolare:

- l'art. 2 dell'All. I.1 del Codice, che definisce "i contratti di concessione" *"i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti..."*;
- l'art. 187, c.1 del citato Codice che detta: *"Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici..."*;

Considerato che, a norma dell'art.1 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. *“Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice”*;

Visto l'Avviso di Indagine di mercato prot. n. 31507/2026 dell'11.05.2026, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 411 dell'08.05.2026, pubblicato sul sito internet della Provincia di Mantova, sulla piattaforma di Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, finalizzato a dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata per l'affidamento in concessione del “SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA”, ai sensi dell' art. 187 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che, scaduto il termine previsto per la pubblicazione del suddetto Avviso sono stati selezionati sulla piattaforma SINTEL, nel rispetto dei criteri previsti nel citato Avviso, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in quanto in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti;

in esecuzione della Determinazione del Dirigente del “Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali - Regolazione circolazione stradale” n. 520 del 08/06/2026, esecutiva il 08/06/2026,

codesta impresa

è invitata

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il

termine ultimo delle ore 16:00 del giorno 20 LUGLIO 2026.

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento avverrà mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 187, comma 1 del D.lgs.36/2023 e s.m.i. e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base della sola componente qualitativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 5 del citato D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non essendo prevista la formulazione e la conseguente valutazione dell'offerta economica.

L'affidamento è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che le prestazioni contrattuali, per la loro peculiare natura e per le particolari modalità di svolgimento, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare tutte le attività in maniera ottimale, garantendo condizioni di sicurezza e un efficiente gestione delle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente e di ripristino dei danni al patrimonio stradale in assenza di costi per la Provincia, e, al contempo, consentendo la realizzazione di economie di scala e risparmi di processo;

Si dà atto che l'affidamento in oggetto non riveste interesse transfrontaliero, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sia in ragione della specifica tipologia delle prestazioni previste in affidamento sia in ragione delle modalità di esecuzione delle stesse che richiedono tempi di intervento rapidi e la sussistenza di un efficiente supporto di centri logistico-operativi strutturati, dislocati su tutto il territorio provinciale, che garantiscono reperibilità, personale, attrezzature e prodotti adeguati.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la presente procedura di scelta del contraente è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) della Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la **Geom. Paola Matricciani**, Funzionario del “Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali - Regolazione circolazione stradale” della Provincia di Mantova (tel. 0376/204306-713 - fax 0376/204388 – e-mail: paola.matricciani@provincia.mantova.it).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la durata della presente gara è prevista pari a **4 (quattro) mesi** dall'invio della Lettera di Invito, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dai commi 4 e 5 del citato art. 1.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile

L'Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di Invito e a quanto previsto nelle “guide e manuali utente” scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento nelle “guide e manuali utente” scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato,

nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario sino alla data e ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente Lettera di Invito e nella documentazione inserita nella sezione "Guide e manuali" della Piattaforma Sintel, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto del servizio, ai sensi degli artt. 41 c. 12 e 4-bis dell'Allegato I.7 del Codice, approvato con Determinazione dirigenziale n. 411/2026 e costituito dai seguenti documenti: Relazione Illustrativa comprensiva di schema economico-finanziario, Corografia, Capitolato Speciale, Schema di contratto;
- Lettera di Invito;
- **Allegato 1)** - DGUE “Documento di gara unico europeo”
- **Allegato 2/a)** - Dichiarazione di partecipazione Operatore Economico Singolo
- **Allegato 2/b)** - Dichiarazione di partecipazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
- **Allegato 2/c)** – Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete
- **Allegato 2/d)** – Dichiarazione di partecipazione Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili
- **Allegato 3)** - Dichiarazioni Integrative
- **Allegato 4)** – (eventuale) Dichiarazione ex art. 183 c. 9 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- **Allegato 5)** - Dichiarazioni in merito alle pari opportunità di genere e generazionali e Legge 68_1999;
- **Allegato 6)** - Dichiarazione “Titolare effettivo”
- **Allegato 7)** – Modulo Offerta Tecnica
- **Allegato 8)** – Modulo fac-simile Piano Economico Finanziario (PEF)
- **Allegato 9)** - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012
- **Allegato 10)** - “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n.103 del 29/08/2024
- **Allegato 11)** - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679

La documentazione di gara è disponibile sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 88 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell’ambito della documentazione di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente il Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza (tel. 0376/204372 – 0376/204763) al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione da

presentare in sede di partecipazione alla gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura tra Ente concedente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE – VALORE DELLA CONCESSIONE - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

3.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 176 e segg. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, di reintegro delle matrici ambientali, sulle strade di competenza della Provincia di Mantova interessate da incidenti stradali.

Nello specifico il *servizio di ripristino post incidente*, oggetto della presente procedura di Indagine di mercato, consiste nell'attività, esplicata in situazione di emergenza, di pulizia, bonifica e messa in sicurezza della sede stradale e delle relative pertinenze, mediante:

- predisposizione della segnaletica temporanea di cantiere, conforme al Codice della Strada, al D.M. 10/07/2002 e alle norme tecniche vigenti;
- esecuzione delle attività operative nel rispetto delle indicazioni degli Organi di Polizia o del personale provinciale, ferma restando l'autonomia organizzativa del concessionario nella gestione operativa degli interventi;
- integrazione della segnaletica con dispositivi luminosi in caso di scarsa visibilità, nebbia, orario notturno o condizioni ambientali critiche;
- documentazione fotografica dell'evento prima, durante e dopo l'intervento, con riferimento ai danni al patrimonio stradale;
- esecuzione a regola d'arte delle attività di ripristino e messa in sicurezza;
- recupero dei detriti solidi di media e grande dimensione presenti sulla carreggiata, anche se potenzialmente pericolosi o inquinanti;
- pulizia della sede stradale mediante rimozione dei detriti solidi e aspirazione delle sostanze liquide o semiliquide sversate dai veicoli coinvolti;
- lavaggio della pavimentazione con prodotti conformi alla normativa ambientale vigente;
- aspirazione o rimozione delle emulsioni e dei residui derivanti dalle operazioni di pulizia;
- messa in sicurezza della sede stradale mediante interventi di protezione dei punti critici, quali elementi instabili o danneggiati;
- posizionamento di segnaletica provvisoria e dispositivi di emergenza, anche luminosi, a tutela della circolazione e degli utenti della strada;

- conservazione del materiale segnaletico di proprietà provinciale eventualmente rimosso o sostituito, fino a diverse disposizioni della Provincia;
- raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni, compresi quelli derivanti da sversamenti o da materiali recuperati, presso impianti autorizzati;
- documentazione fotografica finale dell'intervento e della messa in sicurezza dei luoghi;
- riapertura della carreggiata al traffico veicolare;
- ripristino degli elementi danneggiati secondo le norme tecniche vigenti e trasmissione delle relative certificazioni.
- ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale, sue pertinenze e terreni adiacenti di competenza della Provincia.

Il servizio di ripristino, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, si declina nelle seguenti prestazioni:

- ⇒ **“interventi standard”**: gli interventi devono assicurare il completo ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti e sinistri stradali mediante l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e recupero dei detriti solidi dispersi sul sedime stradale e comunque eliminazione di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente, a seguito del sinistro, sul piano viabile e sulle sue pertinenze.
- ⇒ **“interventi per perdita di carico”**: gli interventi devono assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di eventi, o anche in assenza d'incidente stradale, che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli, da attuarsi mediante le operazioni di pulizia del manto stradale e sue pertinenze e recupero e/o spostamento di materiali dispersi e di ogni altra attività necessaria, ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalla compagnie assicuratrici; in questo caso il costo è a esclusivo carico del concessionario.
- ⇒ **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**: gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel Capitolato dovranno essere svolti dal concessionario del servizio anche nel caso in cui non sia individuato il veicolo il cui conducente abbia causato l'evento o sia sprovvisto di regolare copertura assicurativa e quindi senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicuratrici.

Il concessionario dovrà possedere, o essere in grado di predisporre ed organizzare, come meglio indicato nel Capitolato, una “struttura operativa” con le seguenti caratteristiche tecniche:

- **Centrale Operativa Principale (COP)**: struttura gestionale attiva 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno, dotata di almeno una linea dedicata e di numero verde per il pronto intervento. La COP riceve le segnalazioni telefoniche da parte del personale indicato dalla Provincia di Mantova e/o dalle Forze di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale, inclusa Polizia Provinciale, ecc.) relative alla richiesta di intervento per la messa in sicurezza. La struttura garantisce la tempestiva risposta a tutte le chiamate e l'immediata attivazione del Centro Logistico Operativo (CLO), al quale viene assegnato l'intervento. La COP può avere sede anche al di fuori del territorio della Provincia di Mantova, purché sia in grado di assicurare il coordinamento e l'attivazione degli interventi nei tempi indicati
- **Centro Logistico Operativo (CLO)**: unità operativa dislocata nel territorio della Provincia di Mantova, incaricata della gestione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza. Ricevuta la segnalazione dalla COP, il CLO:
 - organizza l'intervento operativo;

- esegue direttamente le attività di messa in sicurezza oppure attiva i veicoli polifunzionali attrezzati (VPA);
- garantisce il rispetto delle tempistiche previste dall'art. 8 del Capitolato.

Il Concessionario dovrà avere a disposizione un numero minimo di Centri Logistici Operativi pari a n. 3 (*tre*) dislocati come indicato nel Capitolato.

- **Veicoli Polifunzionali Attrezzati (VPA):** veicoli operativi, attrezzati come indicato all'art. 10 del Capitolato deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale.
- **Veicoli Operativi Specifici (VOS):** mezzi d'opera o macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o per lavaggio carreggiata, autogru, ecc.) specifiche per quegli interventi di messa in sicurezza e pulizia non eseguibili solamente con i Veicoli Polifunzionali Attrezzati (VPA) sopradescritti, quali, ad esempio, i gravi sversamenti e le perdite di carico di grossa entità.
- **Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi:** ufficio per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.) con il quale il Servizio Viabilità della Provincia si interfacerà.

Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

Il concessionario ha l'obbligo di garantire la continuità e tempestività delle suddette prestazioni, caratterizzanti il servizio oggetto del presente affidamento, per tutta la durata del contratto.

Le modalità di gestione del servizio sono definite dal Capitolato, integrato dalle eventuali migliorie offerte dal concessionario in sede di gara e, ove non previsto dal medesimo Capitolato, dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.

Il concessionario dovrà provvedere, con personale appositamente formato, organizzato ed equipaggiato, alla gestione di tale servizio, sulla base delle specifiche dettagliate nel Capitolato, in ottemperanza alle vigenti norme in materia di igiene del lavoro, prevenzione infortuni e sotto il controllo del Servizio Gestione e Manutenzione Stradale della Provincia di Mantova.

Sono compresi nell'affidamento tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel Capitolato stesso, nei relativi allegati che costituiscono parte integrante della presente Lettera di Invito, nonché secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara.

- **CUI S80001070202202600005**
- **CIG** (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: **BB99F32641**
- **Codice ATECO (secondo le classifiche ISTAT): 81.23**
- **NUTS: ITC4B**

Il progetto è inserito nel Programma Triennale dei servizi e delle forniture 2026-28 della Provincia di Mantova, elenco annuale 2026, parte integrante e sostanziale della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 (DUP), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2026/14 del 28/04/2026. Il medesimo progetto è stato infine approvato con Determinazione

3.2 VALORE DELLA CONCESSIONE

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore
1	servizi di pulizia di strade	90610000-6	P	€ 1.390.000,00
Valore della concessione				€ 1.390.000,00

Il valore della concessione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 comma 1 lettera a) e 179 c.1 del Codice è pari ad **Euro 1.390.000,00** (*Euro unmilione trecentonovantamila/00*), determinato in relazione al fatturato del concessionario, stimato sulla base di un numero medio di 224 sinistri annui, desunto dall'analisi dei dati storici consolidati relativi alla rete viaria provinciale. Nell'ambito del suddetto numero medio di sinistri annui, il numero di sinistri senza individuazione del soggetto responsabile si stima in circa n. 20 sinistri all'anno.

Tale valore della concessione, come risultante dallo schema di Piano Economico Finanziario (PEF), è rapportato alla durata del contratto, al netto dell'IVA, e ha carattere meramente indicativo e non costituisce garanzia di volumi minimi o massimi di attività.

La Provincia non garantisce alcun livello minimo di sinistrosità né corrispettivi fissi.

In ragione della natura concessoria del presente affidamento, l'operatore economico non potrà nulla pretendere dalla Provincia in caso di minori entrate e/o non recupero degli investimenti e dei costi sostenuti per la gestione della presente concessione. Non sono inoltre previsti oneri e/o contributi economici, di nessun tipo, a carico della Provincia.

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico della Provincia per cui il concessionario dovrà assumersi interamente il rischio operativo legato alla gestione del servizio.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati alla Provincia e resteranno a carico esclusivo del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n.123/2007 ed al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché alla determinazione n.3/2008 dell'A.N.AC. non si è provveduto alla redazione del DUVRI non essendo presenti rischi di interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato stimato pari ad 0,00#.

Costo della manodopera: l'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che l'Ente concedente ha stimato pari ad **€ 61.680,00** (€ 15.420,00 annui) per l'intera durata del contratto) calcolati sulla base dell'applicazione del CCNL di derivante dalle valutazioni fatte ed inserite nel Piano Economico Finanziario di Massima facente parte del Progetto del servizio.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Pertanto nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello

stimato dall'Ente concedente, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

Contratto collettivo applicabile:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 lettera b) del Codice come modificato e integrato dal C.d. "Correttivo", nonché dell'allegato I.01 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento e delle prestazioni da eseguire, si precisa che il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione è il seguente **K511 – CCNL Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi**.

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (*compilando l'apposita sezione dell'Allegato 3 "Dichiarazioni integrative"*) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele del CCNL indicato nella presente Lettera di invito; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice e in conformità all'allegato I.01, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

- a. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara di applicare per le prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di invito;
- b. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare, tenuto conto della tipologia propria dello stesso operatore economico, il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di invito

o in alternativa

- c. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art.110, in conformità all'articolo 4 dell'allegato I.01.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta sussistente l'equivalenza quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nella presente Lettera di Invito e quando gli scostamenti relativi alle tutele normative siano marginali.

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione della concessione e alla conseguente stipulazione del contratto.

3.3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere svolto in presenza di incidenti stradali su tutte le strade, piste ciclabili e sulle loro pertinenze di competenza dell'Ente, comprese le strade vicinali, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in riferimento ai quali l'Ente concedente è tenuto ad intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità.

La rete viaria oggetto dei servizi della concessione è quella di competenza provinciale, come individuata negli elaborati di Progetto.

La Provincia si riserva la facoltà di aggiornare il perimetro della rete viaria oggetto della concessione, mediante ampliamento o riduzione, esclusivamente in conseguenza di modifiche della competenza gestionale o amministrativa delle strade

Codice NUTS ITC4B

4. DURATA DELLA CONCESSIONE – REVISIONE DELLE TARIFFE

4.1 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, oggetto del presente affidamento, ha durata di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data di avvio del servizio, come risultante dal relativo verbale di avvio del servizio stesso che sarà redatto in

contraddittorio dalle parti.

5. PENALI

Nel caso in cui il servizio venga eseguito in modo non conforme, inesatto o non a regola d'arte, ovvero in caso di inadempimento contrattuale, accertato da parte del Direttore dell'Esecuzione, la Provincia, fatta salva la possibilità di disporre la risoluzione del contratto nei casi indicati all'art. 25 del Capitolato, applicherà le penali indicate all'art. 23 del Capitolato nel rispetto del principio di proporzionalità, fermo restando, comunque, l'obbligo, in capo al concessionario, di provvedere, interamente, al risarcimento del maggior danno arrecato.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei necessari requisiti, i soggetti indicati nell'art. 65 comma 2 del Codice dei Contratti.

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (*nel prosieguo, aggregazione di retisti*);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di **giorni 10**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.** L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle **cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle **cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95** del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b) e c)** del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui **all'art. 65, comma 2, lett. d)** del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai **commi 1 e 2 dell'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e. dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. del direttore tecnico o del socio unico;
- h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente. Pertanto, **a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato**, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- 1) membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- 2) membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- 3) membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- 4) altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- 5) altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- 6) altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del Codice penale oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione del servizio. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate **dall'art. 94, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**

Ai sensi di quanto disposto **dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate **nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi

eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui **all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.** in tema di disciplina dell'esclusione.

Sono, altresì, esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono, inoltre, esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dandone comunicazione all'Ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si

valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.

Grave illecito professionale

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023** e s.m.i., l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (*illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico*) è disposta e comunicata dall'Ente concedente quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

1. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'affidamento;
2. condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'Ente concedente o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
3. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
4. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
5. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
6. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente all'invio della Lettera di Invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
7. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del Codice di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
8. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del Codice, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:**

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso

dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

- Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023** e s.m.i. e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- a. in sede di presentazione dell'offerta:
 - ha comunicato all'Ente concedente la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- b. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'affidamento. Se l'Ente concedente ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento alla Provincia di Mantova.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, di cui al Decreto Presidenziale n. n.72 del 27/06/2017, allegato alla documentazione di gara (**Allegato n. 9**).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Ente concedente procederà alla segnalazione ivi prevista.

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato
- copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (*solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019*)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*) l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione nel Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento;
- b) (ove applicabile) **Iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
- c) **Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla Categoria 2bis** *“Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti”* ai sensi dell'art.212, comma 8, del D.Lgs. n.152/2006 – Codice dell'Ambiente, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea.
- d) **Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla Categoria 5** *“Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”* ai sensi dell'art.212, comma 8, del D.Lgs. n.152/2006 – Codice dell'Ambiente, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea.
- e) **Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9** *“Bonifica siti”*;
- f) **Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa** (c.d. **“WHITE LIST”**) tenuto dalle competenti Prefetture (*attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa*).

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stato pubblicato il presente Avviso di Indagine di mercato almeno pari a € 500.000,00 (*Euro cinquecentomila/00*) IVA esclusa.**

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l'aspetto economico-finanziario operatori economici qualificati per la concessione in oggetto.

Il possesso del requisito dovrà essere attestato rendendo apposita dichiarazione mediante compilazione della Dichiarazione di partecipazione (***Allegato 2/a - 2/b -2/c) -2/d***).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Indagine di mercato di almeno n.1 servizio analogo di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali svolto a favore di enti pubblici proprietari di strade e/o di società concessionarie di autostrade, di importo minimo pari a € 300.000,00 (*Euro trecentomila/00*).**

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l'aspetto delle capacità tecnico-professionali operatori economici qualificati per la concessione in oggetto, che abbiano già svolto un servizio affine, per importo, contenuti e per modalità, e che quindi siano in grado di eseguire adeguatamente le prestazioni richieste.

Verranno considerati sia i servizi svolti in concessione che i servizi svolti in appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Verrà considerato il servizio o la parte di esso svolto e fatturato nel corso del decennio; pertanto sarà considerato valido:

- il servizio iniziato ed ultimato nel corso del decennio, regolarmente fatturato;
- il servizio ultimato nel corso del decennio, anche se affidato in epoca precedente, relativamente alla parte svolta nel corso del decennio, regolarmente fatturato;
- il servizio affidato nel corso del decennio e non ancora terminato in quanto ricompreso in contratti di durata pluriennale, relativamente alla parte svolta nel corso del decennio, regolarmente fatturato.

Nel caso in cui il servizio sia stato prestato in raggruppamento con altri operatori economici, dovrà essere indicata la parte del servizio realizzata dal dichiarante con l'indicazione della sua incidenza percentuale, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo corrispondente del servizio prestato che dovrà comunque consistere, per essere tenuto in considerazione, in un servizio analogo come indicato in precedenza.

Non verranno considerate la parte del servizio affidata in subappalto ad altri operatori economici.

Il "servizio di punta" non è frazionabile, pertanto deve trattarsi di un servizio svolto, per l'intero importo stabilito, nell'ambito di un unico contratto.

Il possesso del requisito dovrà essere attestato rendendo apposita dichiarazione mediante compilazione dell'***Allegato 2/a - 2/b - 2/c - 2/d***.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 c.9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. In tale ipotesi l'operatore economico dovrà dimostrare all'Ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, producendo a tal fine, in sede di partecipazione alla gara, idoneo impegno da parte di detti soggetti mediante compilazione dell'***Allegato 4***. In caso di utilizzo della capacità finanziaria di altri soggetti, questi ultimi saranno ritenuti responsabili in solido dell'esecuzione del contratto con l'operatore economico.

8.4 INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento, di cui al **paragrafo 8.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- b) (ove applicabile) Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 8.1 - lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.

- c) Il **requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, alla Categoria 2bis *"Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti"* di cui al **paragrafo 8.1 - lett. c)** deve essere posseduto dalla/dalle impresa/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del servizio (o dal consorzio stabile in caso di esecuzione in proprio).
- d) Il **requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, alla Categoria 5 *"Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi"* di cui al **paragrafo 8.1 - lett. d)** deve essere posseduto dalla/dalle impresa/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del servizio (o dal consorzio stabile in caso di esecuzione in proprio).
- e) Il **requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** alla Categoria 9 *"Bonifica siti"* di cui al **paragrafo 8.1 - lett. e)** deve essere posseduto dalla/dalle impresa/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del servizio (o dal consorzio stabile in caso di esecuzione in proprio).
- f) Il **requisito relativo all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa** (c.d. **"WHITE LIST"**) di cui al **paragrafo 8.1 - lett. f)** deve essere posseduto dalla/dalle impresa/e consorziata/e indicata/e che eseguirà l'attività soggetta a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al **paragrafo 8.2 lett. a)** e **di capacità tecnica e professionale** di cui al **paragrafo 8.3 lett. a)**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.5 INDICAZIONE SUI REQUIITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

➤ Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento, di cui al **paragrafo 8.1 lett. a)**, deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- (ove applicabile) **Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 8.1 - lett. b)** deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento e contratto di rete.
- **Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, alla Categoria 2bis *“Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti”* di cui al **paragrafo 8.1 - lett. c)** deve essere posseduto dall'impresa raggruppata/raggruppanda esecutrice.
- **Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, alla Categoria 5 *“Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”* di cui al **paragrafo 8.1 - lett. d)** deve essere posseduto dall'impresa raggruppata/raggruppanda esecutrice.
- **Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, alla Categoria 9 *“Bonifica siti”* di cui al **paragrafo 8.1 - lett. e)** deve essere posseduto dall'impresa raggruppata/raggruppanda esecutrice.
- **Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa** (c.d. **“WHITE LIST”**) di cui al **paragrafo 8.1 - lett. f)** deve essere posseduto dall'impresa raggruppata/raggruppanda che eseguirà l'attività soggetta a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

- **Il requisito di capacità economica e finanziaria** di cui al **paragrafo 8.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso
- **Il requisito di capacità tecnica e professionale** di cui al **paragrafo 8.3 lett. a)**, in considerazione della infrazionabilità del servizio di punta richiesto, deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 188 e 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la cessione del contratto è nulla ed è altresì nullo l'accordo con cui sia affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti dell'Ente concedente, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ente concedente. A tal fine il concessionario dovrà provvedere al deposito presso l'ente concedente del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione l'Ente concedente provvederà ai controlli necessari per verificare in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti speciali e delle autorizzazioni eventualmente richieste in merito alle prestazioni oggetto del subappalto.

Il concessionario sarà inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modifica dei dati e delle informazioni fornite in merito ai subappaltatori che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto.

Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Il concessionario è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nel modello (***Allegato 2/a, 2/b, 2/c, 2/d***) il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Resta inteso che, qualora il concorrente non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

Autorizzazione al subappalto

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ente concedente. A tal fine l'aggiudicatario del servizio dovrà provvedere al deposito presso l'Ente concedente del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del citato Decreto.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Ente concedente verificherà il possesso dei requisiti nei confronti dell'impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

L'affidamento in subappalto potrà avvenire, ai sensi dell'art.119 – c.16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Ente concedente, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente concedente sono ridotti della metà.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c.10 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione dell'Ente concedente, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i..

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le

attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della concessione. L'affidatario riconosce i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLA SOCIALE

10.1 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 2. In alternativa, il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al **30 per cento**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali di **occupazione giovanile**;
- una quota pari almeno al **30 per cento** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali di **occupazione femminile**.

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, altresì:

- alle eventuali imprese subappaltatrici, in caso di ricorso al subappalto
- alle consorziate indicate per l'esecuzione del contratto
- alla mandataria e alle mandanti in caso di RTI
- ***Nel caso in cui l'operatore economico, occupi un numero superiore a 50 dipendenti***

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità) producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

➤ DISPOSIZIONI APPLICABILI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

- ***Nel caso in cui il concessionario, occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50***

L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile), a consegnare all'Ente concedente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Nel caso in cui il concessionario, occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile), a consegnare all'Ente concedente una relazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'Ente concedente verifica, con qualsiasi adeguato mezzo, l'attendibilità degli impegni assunti da parte dell'aggiudicatario.

Pertanto l'aggiudicatario, qualora si verifichino eventi modificativi rispetto agli impegni assunti sarà tenuto ad informare tempestivamente l'Ente concedente.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dall'Ente concedente grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

10.2 CLAUSOLA SOCIALE

Alla presente concessione non trova applicazione la clausola sociale di assorbimento posto che il concessionario uscente non dispone di personale operativo alle proprie dipendenze, utilizzando, in forza di specifici rapporti contrattuali di governance, per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza oggetto del servizio in affidamento, il personale nella diretta disponibilità dei Centri Logistici Operativi (CLO) che costituiscono un'ampia rete logistica a supporto del concessionario stesso.

11. GARANZIA PROVVISORIA

In considerazione delle caratteristiche dell'affidamento e tenuto conto che il valore della concessione risulta inferiore alla soglia comunitaria, per la presente procedura **non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 del citato D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i..

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00 (Euro centosessantacinque/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema [pagoPA](#), il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

L'operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell'Autorità accedendo al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Il servizio, nello specifico, permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando:
 - le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica ecc...;
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

A tal fine l'operatore economico per poter eseguire il pagamento dovrà:

- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#);
- richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla [pagina di creazione profili](#);
- [accedere al servizio](#).

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del pagamento effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Ente concedente accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Ente concedente esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'Offerta Tecnica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma **SINTEL**

L'offerta deve pervenire

entro e non oltre le ore 16.00 del 20 LUGLIO 2026

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito.

L'offerta e la documentazione devono essere in lingua italiana e sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

La Piattaforma **SINTEL** non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al *paragrafo 1*).

L'operatore economico registrato a **SINTEL** accede *all'interfaccia "Dettaglio"* della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato *"Invia offerta"*, che consente di predisporre:

- una **"busta telematica"** contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
- una **"busta telematica"** contenente l'**OFFERTA TECNICA**;
- una **"busta telematica ECONOMICA"** contenente il **PEF**

Si precisa che l'offerta viene inviata all'Ente concedente solo dopo il completamento di tutti gli step (*da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi*) componenti il percorso guidato *"Invia offerta"*.

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato *"Invia offerta"* in **SINTEL** per verificare i contenuti richiesti dall'Ente concedente e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la *funzionalità "Salva"* consente di interrompere il percorso *"Invia offerta"* per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo *step 5 "Riepilogo"* del percorso *"Invia offerta"*, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dall'Ente concedente, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Ente concedente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del citato 17, comma 4, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori **90 giorni**.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente concedente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

N.B.)

Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”, in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- ove necessario, la mancata produzione della dichiarazione di utilizzo delle condizioni di partecipazione ex art. 183 c. 9 del Codice;
- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 10.1) della presente Lettera di Invito.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Ente concedente assegna al concorrente un termine *non inferiore a cinque e*

non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la dichiarazione di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, l'Ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui al citato art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è comunque sempre facoltà dell'Ente concedente invitare, se necessario e anche in via informale, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fino al giorno fissato per la sua apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della documentazione di gara, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato ***“Invia offerta”*** della Piattaforma Sintel, l'operatore economico utilizza gli appositi campi, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) ***Allegato 1)*** – DGUE “Request”
- 2) **Dichiarazione di partecipazione** redatta secondo i modelli di cui:
 - *all'Allegato 2/a)* – Dichiarazione di partecipazione Operatore Economico Singolo
 - *all'Allegato 2/b)* – Dichiarazione di partecipazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
 - *all'Allegato 2/c)* – Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete
 - *all'Allegato 2/d)* – Dichiarazione di partecipazione Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili
- 3) ***Allegato 3)*** - Dichiarazioni Integrative
- 4) ***Allegato 4)*** – (*eventuale*) Dichiarazione ex art. 183 c. 9 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- 5) ***Allegato 5)*** - Dichiarazioni in merito alle pari opportunità di genere e generazionali e Legge 68_1999
- 6) ***Allegato 6)*** - Dichiarazione “Titolare effettivo”
- 7) copia informatica della **ricevuta di avvenuto pagamento** del Contributo all'ANAC
- 8) (*eventuale*) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4)
- 9) (*eventuale*) documentazione in caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, di cui ai paragrafi 7 e 10.1)
- 10) (*eventuale*) procura

15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Al primo step del percorso guidato **“Invia offerta”** l'operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

La busta telematica contiene il DGUE, le dichiarazioni dei partecipanti alla gara nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Per partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici sono tenuti a presentare il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), di cui ***all'Allegato 1***, in conformità al Comunicato prot. 6212 del 30 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono state fornite indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nonché in conformità al Comunicato del 31 luglio 2021 con il quale l'Agid ha provveduto all'aggiornamento della “Tassonomia di riferimento dei criteri” che correda le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” nonché i relativi allegati.

L'allegato 1 messo a disposizione dall'Ente concedente corrisponde al DGUE Request in formato xml, generato mediante il servizio di SINTEL

INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

A seguito delle novità introdotte dalla digitalizzazione del ciclo di vita dell'affidamento, l'operatore economico, al fine di predisporre il DGUE, dovrà seguire la procedura sottoriportata.

Nello specifico l'operatore economico, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali a SINTEL, dal Tab PROCEDURE, cliccando sul tasto “Compila DGUE” verrà indirizzato nella prima pagina del processo di Creazione dell'eDGUE Response.

Di seguito verrà visualizzato il tasto “Compila DGUE Response”, e sotto il tasto “Leggi Request/Response”, cliccando su “Leggi Request/Response” l'operatore economico avrà la possibilità di caricare per una visualizzazione a video il file Request.

Cliccando sul tasto “Compila DGUE Response” sarà chiesto all'operatore economico di caricare la eDGUE Request prodotta dall'Ente concedente in formato xml.

Per le modalità di compilazione si rinvia al Manuale “E-DGUE -CREAZIONE RESPONSE” di SINTEL.

Concluso l'iter di predisposizione del DGUE, **l'operatore economico dovrà caricare, in formato .pdf firmato digitalmente**, il file DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato art. 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al periodo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.2 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

La dichiarazione di partecipazione è redatta secondo i modelli di cui:

- *all'Allegato 2/a*) – Dichiarazione di partecipazione Operatore Economico Singolo
- *all'Allegato 2/b* - Dichiarazione di partecipazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
- *all'Allegato 2/c* – Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete
- *all'Allegato 2/d* – Dichiarazione di partecipazione Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili

Nella dichiarazione di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede, ecc.*)

- In caso di partecipazione in **RTI costituito** il concorrente:
 - fornisce i dati identificativi di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento
 - indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti
 - indica a quale operatore economico, che assume il ruolo di impresa mandataria, è stato conferito mandato speciale con rappresentanza;
- In caso di partecipazione in **RTI non ancora costituito** il concorrente:
 - fornisce i dati identificativi di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento
 - indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti
 - indica a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
 - si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- In caso di partecipazione di **imprese aderenti al contratto di rete** il concorrente:
 - fornisce la composizione e la tipologia della rete;
 - indica per quali imprese la rete concorre;
 - indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici retisti;
- In caso di partecipazione di **Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane**, il concorrente:
 - indica le imprese consorziate esecutrici;
- In caso di partecipazione di **Consorzi Stabili** il concorrente:
 - indica le eventuali imprese consorziate esecutrici.

Nella dichiarazione di partecipazione, da parte di ogni concorrente, deve inoltre essere attestato il possesso dei requisiti di partecipazione, di cui ai ***paragrafi 8.1, 8.2 e 8.3*** della presente Lettera di Invito.

Modalità di sottoscrizione

La Dichiarazione di partecipazione è sottoscritta, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

Allegato 2/a:

- dal concorrente che partecipa in forma singola (imprenditore o società)

Allegato 2/b:

- In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), h) del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le dichiarazioni contenute nel presente Modulo dovranno essere espresse e sottoscritte digitalmente dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie.

Allegato 2/c:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Allegato 2/d:

- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: dal consorzio medesimo.

La Dichiarazione di Partecipazione **deve essere sottoscritta** dal legale rappresentante, o da altra persona dotata dei poteri di firma, dei soggetti dichiaranti.

Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del concorrente lo stesso deve essere munito della relativa **procura**. In tal caso, il concorrente allega alla Dichiarazione copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"** con le quali:

1. DICHIARA i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.*) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo una delle seguenti modalità:

- compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all' *Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"*
- allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
- indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

2. DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio*)

Oppure

DICHIARA di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma; in tal caso **deve allegare idonea documentazione** che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

3. DICHIARA che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere.....Codice alfanumerico, ossia quello indicato dall'Ente concedente

Oppure

DICHIARA di applicare ai propri dipendenti il seguente diverso Contratto Collettivo NazionaleCodice alfanumerico, e SI IMPEGNA, qualora aggiudicatario, ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale Codice alfanumerico indicato dall'Ente concedente

Oppure

DICHIARA che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere Codice alfanumerico, e che il medesimo, essendo equivalente al Contratto Collettivo Nazionale Codice alfanumerico indicato dall'Ente concedente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 3.2 della presente Lettera di invito;

4. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio oggetto della concessione;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio oggetto della concessione, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e, in particolare, ACCETTA e SI IMPEGNA a rispettare, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, le condizioni particolari per l'esecuzione del contratto indicate nel Capitolato;

6. DICHIARA di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto a rispettare le misure disciplinate al paragrafo 10.1 della presente Lettera di Invito al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere;
7. DICHIARA, in quanto operatore economico che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice;
8. DICHIARA di impegnarsi a rispettare e ad adempiere tutte le condizioni previste ed offerte nel proprio Piano Economico Finanziario (PEF) e relativa Relazione;
9. DICHIARA di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte dell'Ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice e per le altre finalità previste dal medesimo Codice;
10. ACCETTA il **“Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”** adottato dalla Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, allegato alla documentazione di gara (**Allegato n. 9**);
11. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal **“Codice di comportamento della Provincia di Mantova”** adottato dall'Ente concedente con Decreto Presidenziale n. 103 del 29/08/2024 allegato alla documentazione di gara (**Allegato n.10**) e SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
12. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC
13. ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003, come meglio precisato nella **“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679” – (Allegato 11)** della Lettera di invito);
14. DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale
oppure
DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente
15. DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nella presente Lettera di Invito;
16. SI IMPEGNA in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese;

17. ALLEGA la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della partecipazione alla presente gara e indica nel DGUE, il riferimento al documento allegato;

Oppure

DICHIARA che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

18. DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 36 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. utilizzata dall'Ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del citato Decreto. ***(Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di accesso agli atti si rinvia al Parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 e Comunicato del Presidente ANAC n. 10 del 6 maggio 2026);***

19. DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui all'art. 36 c. 1 del citato Decreto, come elencati nel precedente punto, nonché le offerte dagli stessi presentate. ***(Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di accesso agli atti si rinvia al Parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 e Comunicato del Presidente ANAC n. 10 del 6 maggio 2026);***

(eventuale)

20. CHIEDE che venga escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o a giustificazione della medesima costituendo le stesse, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. A tal fine DICHIARA di avere inserito nella busta telematica "Offerta Tecnica":

☐ una RELAZIONE in cui vengono indicate le parti relativamente alle quali si chiede l'oscuramento e in cui vengono fornite le **motivazioni a supporto della richiesta**.

☐ *(facoltativo)* COPIA dei documenti presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

(Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di accesso agli atti si rinvia al Parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 e Comunicato del Presidente ANAC n. 10 del 6 maggio 2026)

21. DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

Dichiarazioni da rendere in caso di crisi di impresa

In caso di presentazione della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)

22. INDICA gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all'art. 40 D.Lgs. 14/2019
- Protocollo e data dell'autorizzazione del Tribunale a partecipare alla procedura

e ALLEGA la documentazione riportata al *paragrafo 7) “Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa”* della presente Lettera di Invito

In caso di operatori economici per i quali sia stato già adottato il decreto di apertura ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 14/2019

23.INDICA gli estremi dei seguenti atti:

- Tribunale che ha emesso il decreto di apertura e data del provvedimento
- Protocollo e data dell’autorizzazione a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato

e ALLEGA la documentazione riportata al *paragrafo 7) “Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa”* della presente Lettera di Invito

In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019

24.DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ... da

DICHIARA che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ...da...

DICHIARA di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

25.DICHIARA che è stato emesso il provvedimento ... (*indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario*) in data ... da parte di

NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni integrative, compilando l’apposito Modulo ***Allegato n. 3) “Dichiarazioni integrative”*** al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione.

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni integrative vanno compilate e sottoscritte da ciascun concorrente

- In caso di consorzio di cooperative, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023: dal consorzio medesimo
- In caso di RTI, Consorzio ordinario, le dichiarazioni Integrative devono essere rese anche da ciascuna mandante

Per le aggregazioni di rete si rimanda a quanto previsto al precedente paragrafo 6).

15.4 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti allegano:

➤ In caso di **Raggruppamenti Temporanei già costituiti**:

- Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

16. OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato ***“Invia offerta”*** l’operatore economico inserisce nell’apposito campo **“Busta tecnica”**, presente sulla piattaforma SINTEL, a pena di inammissibilità dell’offerta,

un'**UNICA CARTELLA** di file formato.zip (ovvero equivalenti software di compressione dati) contenente la documentazione relativa all'Offerta Tecnica.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.2) e deve contenere, i seguenti documenti:

- a) **RELAZIONE METODOLOGICA ED ORGANIZZATIVA;**
- b) **MODULO OFFERTA TECNICA (Allegato 7) (rif. criteri di valutazione 1.b, 5, 6, 7);**
- c) (*EVENTUALE*) nel caso in cui i concorrenti intendano avanzare richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata, **RELAZIONE**, con eventuali allegati, che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta.

a) **RELAZIONE METODOLOGICA ED ORGANIZZATIVA,**

con la quale illustrare le proprie proposte sviluppate secondo quanto specificato al successivo paragrafo 18.1).

Tale Relazione Metodologica e Illustrativa dovrà essere articolata per CAPITOLI e SEZIONI corrispondenti ai seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

▪ **CAPITOLO 1) Progetto gestionale del servizio (rif. criterio di valutazione 1)**

Tale capitolo deve essere articolato in quattro sezioni corrispondenti ai seguenti sub-criteri di valutazione:

- SEZIONE 1.1: proposta relativa al sub-criterio di valutazione **1.a)** *“Struttura organizzativa dedicata e modalità di gestione operativa del servizio”*
- SEZIONE 1.2: proposta relativa al sub-criterio di valutazione **1.c)** *“Composizione e formazione del personale assegnato al servizio”*
- SEZIONE 1.3: proposta relativa al sub-criterio di valutazione **1.d)** *“Mezzi operativi e strumentazione tecnologica ed informatica in dotazione per ogni tipologia di intervento”*
- SEZIONE 1.4: proposta relativa al sub-criterio di valutazione **1.e)** *“Utilizzo di attrezzature e dotazioni per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti”*

▪ **CAPITOLO 2) Elementi di sostenibilità ambientale (rif. criterio di valutazione 2)**

Tale capitolo deve essere articolato in tre sezioni corrispondenti ai seguenti sub-criteri di valutazione:

- SEZIONE 2.1: proposta relativa al sub-criterio di valutazione **2.a)** *“Caratteristiche dei prodotti utilizzati”;*
- SEZIONE 2.2: proposta relativa al sub-criterio di valutazione **2.b)** *“Procedure e metodologie ecocompatibili”*
- SEZIONE 2.3: proposta relativa al sub-criterio di valutazione **2.c)** *“Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni”*

▪ **CAPITOLO 3) Verifica e monitoraggio del servizio (rif. criterio di valutazione 3)**

Tale capitolo deve essere articolato in una sezione corrispondente al seguente sub-criterio di valutazione:

- SEZIONE 3.1: proposta relativa al sub-criterio di valutazione **3.a) “Strumenti, procedure, reportistica e modalità per la verifica e il monitoraggio del servizio”**
- **CAPITOLO 4) Soluzioni aggiuntive/migliorative (rif. criterio di valutazione 4)**
Tale capitolo deve essere articolato in una sezione corrispondente al seguente sub-criterio di valutazione:
 - SEZIONE 4.1: proposta relativa al sub-criterio di valutazione **4.a) “Soluzioni aggiuntive/migliorative per la gestione tecnico-operativa del servizio”**

La Relazione Metodologica ed Organizzativa:

- deve essere redatta in lingua italiana;
- deve essere contenuta in un file;
- non deve superare **15 (quindici) facciate** formato **UNI A4**;
- deve essere scritta in carattere non inferiore ad **Arial 12**, non compressa, con interlinea 1,5;
- non sono computati nel numero delle max 15 pagine l'indice, le copertine, gli eventuali sommari, eventuali schede tecniche;
- deve essere articolata nei **Capitoli** e **Sezioni** sopra indicati; ogni Capitolo ed ogni Sezione dovranno recare come denominazione l'esatta indicazione rispettivamente del criterio o sub-criterio cui si riferiscono (*ad. es: Capitolo 1) “Progetto gestionale del servizio”; Sezione 1.a) “Struttura organizzativa dedicata e modalità di gestione operativa del servizio”*)
- deve avere una numerazione delle facciate progressiva ed univoca.

b) MODULO OFFERTA TECNICA (Allegato 7) (rif. criteri di valutazione 1.b, 5, 6, 7).

Con riferimento ai seguenti criteri di valutazione di tipo tabellare:

- Criterio di valutazione **1.b “Tempi di intervento”**
- Criterio di valutazione **5 “Possesso certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale (UNI EN ISO 9001)”**
- Criterio di valutazione **6 “Possesso certificazione di sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001)”**
- Criterio di valutazione **7 “Possesso certificazione parità di genere (UNI PdR 125:2022)”**

In alternativa, per i criteri di valutazione 5,6,7 è possibile produrre COPIA DELLE SUDETTE CERTIFICAZIONI.

La mancanza delle dichiarazioni o della produzione delle copie delle suddette certificazioni equivale a dichiarazione di mancato possesso della stessa e produce la non attribuzione del relativo punteggio.

c) SCHEDE TECNICHE E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAL PRODUTTORE ATTESTANTI LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI UTILIZZATI (rif. sub-criterio di valutazione 2.a)

Per ogni prodotto deve essere presentata una sola scheda tecnica o certificazione

d) (EVENTUALE) Inoltre, nel caso in cui i concorrenti intendano avanzare richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata, in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, nella busta telematica “Offerta Tecnica”:

- dovrà essere inserita una **RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni

a supporto della richiesta

- potranno essere allegate alla Relazione **COPIE DEI DOCUMENTI** presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

(Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di accesso agli atti si rinvia al Parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 e Comunicato del Presidente ANAC n. 10 del 6 maggio 2026)

L'Offerta Tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Tutta la documentazione facente parte dell'Offerta Tecnica deve essere formulata prendendo in considerazione gli elementi di valutazione indicati al successivo *paragrafo 18.1) "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"*, rispettando le indicazioni in esso fornite ai fini della sua compilazione.

All'interno della Cartella in formato zip:

- la Relazione Metodologica e Organizzativa deve essere contenuta in un file;
- il MODULO (*Allegato 7*) "OFFERTA TECNICA", deve essere contenuto in un altro file;
- le schede tecniche e/o certificazioni rilasciate dal produttore attestanti le caratteristiche tecniche dei prodotti utilizzati, devono essere contenute o in un unico file o in alternativa in tanti file quante sono le schede e/o le certificazioni.

NB)

- **Ogni file** contenente la documentazione costituente l'offerta tecnica sopra indicata **deve essere sottoscritto digitalmente** e deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato., nel rispetto del principio di equivalenza.
- Qualora il concorrente intenda avanzare richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata, resta ferma la facoltà dell'Ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.
- L'Offerta Tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'Ente concedente.

La chiarezza e la sinteticità della documentazione, svolta correttamente sia nella forma che nella sostanza secondo le indicazioni sopra riportate, contribuiranno alla positiva valutazione complessiva dell'offerta. Si invitano pertanto i concorrenti ad attenersi puntualmente alle indicazioni sopra riportate e soprattutto a rispettare il numero di pagine indicato.

Modalità di sottoscrizione

- L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona dotata dei poteri di firma.
- Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione di cui al ***paragrafo 15.2*** della presente Lettera di Invito.

17. BUSTA ECONOMICA

Come già precisato al paragrafo 3.2 "Valore stimato della concessione" della presente Lettera di Invito, il corrispettivo del servizio in oggetto consiste unicamente nel diritto del concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, trattandosi di una "concessione".

Tuttavia, la piattaforma Sintel prevede, comunque, un apposito campo denominato “Offerta economica” e un apposito campo denominato “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” e “Costi del personale”; tali campi devono essere obbligatoriamente compilati anche in assenza di una offerta economica

Al secondo step del percorso guidato “**invia offerta**”, pertanto, l’operatore economico, dovrà:

- inserire, nell’apposito campo “Offerta economica”, a pena di esclusione, **il valore simbolico € 0,1**; il completamento di tale campo si rende necessario per completare la procedura di inserimento delle offerte da parte dei concorrenti, ma non comporta l’attribuzione di alcun punteggio per le motivazioni sopra esposte.
- indicare, a Sistema, nell’apposito campo “***di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico***” i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all’esercizio dell’attività che verrà svolta con riferimento al servizio posto a base di gara.
- indicare, a Sistema, nell’apposito campo “***di cui costi del personale***” i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** con riferimento al servizio posto a base di gara. **Tale valore dovrà essere corrispondente alla voce “Costo del personale” indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF).**

NB: in caso di discordanza tra i “Costi della manodopera” indicati a sistema e il “Costo del personale” indicato nel PEF, verrà ritenuto valido unicamente il “Costo del personale” indicato nel Piano Economico del PEF, nella colonna “TOTALE”.

- Allegare il **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F) redatto in conformità allegato 8) “Modulo fac-simile PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)”** e relativa “**Relazione al Piano Economico Finanziario**” che attesti il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione, per tutta la durata del servizio, con tutti gli elementi idonei a permettere la verifica della sua congruità e sostenibilità.

Tale Relazione dovrà essere di **max 5 pagine** (esclusa la copertina), formato **UNI A4**, con carattere **Arial 12**, non compressa, interlinea **1,5**, al fine di illustrare i contenuti del Piano stesso.

Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici nell’elaborazione del proprio Piano Economico Finanziario è stato predisposto un Piano Economico Finanziario di massima del progetto del servizio.

Tale Piano dovrà essere presentato, pena esclusione, nella busta economica.

Il Piano Economico Finanziario dovrà in particolare essere **redatto in conformità allegato 8) “Modulo fac-simile PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)”**, allegato alla presente lettera di invito e come contenuto minimo contenere i seguenti elementi strutturali necessari:

CONTO ECONOMICO

Totale interventi

Valore della produzione

Ricavi da ripristino condizioni di sicurezza stradale

Costi della produzione

Personale dipendente
Costi ripristino condizioni di sicurezza stradale
Costi per materiali impiegati
Costi attrezzature e mezzi impiegati
Varie

Margine operativo lordo

Ammortamento imm. materiali
Ammortamento imm. Immateriali

Reddito operativo netto

Interessi e oneri bancari

Reddito ante-imposte

IRES
IRAP

Utile netto

Indicatore della marginalità

Il concorrente deve dichiarare, espressamente, di impegnarsi a rispettare e ad adempiere tutte le condizioni previste ed offerte nel proprio Piano Economico Finanziario.

Tale dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente tramite la compilazione e sottoscrizione del **Modulo Allegato 3) “Dichiarazioni integrative”** in cui è riportato tale impegno.

Il PEF e la connessa Relazione non costituiranno oggetto di attribuzione dei punteggi nell’ambito della valutazione tecnica delle offerte, ma hanno la finalità di dimostrare la sostenibilità economica-finanziaria e la remuneratività dell’offerta come presentata dal concorrente. Il PEF e la connessa Relazione sono infatti finalizzati a dimostrare che il concorrente può concretamente e correttamente eseguire le prestazioni oggetto della concessione per l’intero arco temporale di durata della concessione stabilito dall’Amministrazione, attraverso la coerente e responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario, garantendo al contempo un adeguato ritorno degli investimenti.

La Commissione aggiudicatrice verificherà l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA

È necessario inserire nel campo **“Costi della sicurezza derivanti da interferenza”** il valore individuato dall’Ente concedente, **pari ad € 0,00.**

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione in oggetto verrà affidata con il **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell’art. 108, comma 5 del Codice sulla base della sola offerta tecnica, non essendo prevista la formulazione e la conseguente valutazione dell’offerta economica.

Il punteggio massimo dell’offerta tecnica sarà pertanto pari al punteggio massimo complessivo dell’intera procedura.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	100
Offerta Economica	Non prevista per la presente gara
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellati (T) dell'offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	PROGETTO GESTIONALE DEL SERVIZIO (max punti 58)	58	1.a	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA E MODALITA' DI GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO	28	
			1.b	TEMPI DI INTERVENTO		8
			1.c	COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO	8	
			1.d	MEZZI OPERATIVI E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA ED INFORMATICA IN DOTAZIONE PER OGNI TIPOLOGIA DI INTERVENTO	7	
			1.e	UTILIZZO DI ATTREZZATURE E DOTAZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI	7	
2	ELEMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (max punti 24)	24	2.a	CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI UTILIZZATI	8	
			2.b	PROCEDURE E METODOLOGIE ECOCOMPATIBILI	8	
			2.c	PROCEDURE E METODOLOGIE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ATTE A GARANTIRE LA TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI	8	
3	VERIFICA E MONITORAGGIO DEL	6	3.a	STRUMENTI, PROCEDURE, REPORTISTICA E MODALITA' PER LA VERIFICA E IL MONITORAGGIO	6	

	SERVIZIO (max punti 6)			DEL SERVIZIO		
4	SOLUZIONI AGGIUNTIVE/MIGLIORATIVE (max punti 8)	8	4.a	SOLUZIONI AGGIUNTIVE/MIGLIORATIVE PER LA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL SERVIZIO	8	
5	POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' AZIENDALE (UNI EN ISO 9001) (max punti 1)	1	5.a	POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' AZIENDALE (UNI EN ISO 9001)		1
6	POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (UNI EN ISO 14001) (max punti 1)	1	6.a	POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (UNI EN ISO 14001)		1
7	POSSESSO CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE UNI/PDR 125:2022 (max punti 2)	2	7.a	POSSESSO CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE UNI/PDR 125:2022		2
	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	100			88	12

Nello specifico per l'attribuzione del relativo punteggio verranno valutati i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

1	<i>PROGETTO GESTIONALE DEL SERVIZIO</i>	<i>Max punti 58</i>
----------	--	----------------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esauritivo il progetto di gestione del servizio oggetto della presente concessione.

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ **1.A)**

Struttura organizzativa dedicata e modalità di gestione operativa del servizio

Max punti 28

Il concorrente dovrà descrivere l'organizzazione della struttura aziendale dedicata, sia a livello centrale che periferico, e le modalità di svolgimento del servizio, indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato.

Nello specifico verrà valutata la qualità del progetto di gestione del servizio con particolare riferimento a:

- struttura organizzativa impiegata nel servizio;
- organizzazione della Centrale operativa;

- numero, composizione e modalità di coordinamento dei Centri Logistici Operativi;
- idoneità ed adeguatezza dell'attività di coordinamento delle strutture operative dislocate nel territorio;
- modalità di gestione delle varie segnalazioni di intervento;
- metodologie utilizzate per eseguire i vari tipi di intervento al fine di garantire uniformità ed omogeneità organizzativa nell'esecuzione delle attività e criteri di scelta delle soluzioni adottate;
- modalità operative adottate per la gestione di interventi di grande portata;
- strumenti, procedure, modalità funzionali allo scambio di dati, informazioni, comunicazioni, richieste tra i diversi soggetti che intervengono nell'esecuzione del servizio nonché tra concessionario ed Ente concedente;
- eventuale disponibilità di sedi destinate al deposito temporaneo di mezzi incidentati e/o materiale rinvenuto nei luoghi dell'incidente.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 1 (1.1)** della Relazione Metodologica ed Organizzativa di cui al precedente paragrafo 16.

⇒ **1.B)**

Tempi di intervento

<i>Max punti 8</i>

Sarà oggetto di valutazione il minore tempo di intervento offerto dal concorrente rispetto a quello massimo previsto dall'art.8 del Capitolato.

I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente:

- ⇒ I^ ipotesi: punti 2 per ogni riduzione dei tempi di intervento dall'attivazione del servizio di almeno 5 minuti rispetto ai 45 minuti previsti per i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 06:00 alle ore 22:00 fino ad un massimo di 10 minuti di riduzione (max 4 punti);
- ⇒ II^ ipotesi: punti 2 per ogni riduzione dei tempi di intervento dall'attivazione del servizio di almeno 10 minuti rispetto ai 60 minuti per le ore notturne dei giorni feriali dalle ore 22:00 alle ore 06:00, per i sabati e i giorni festivi fino ad un massimo di 20 minuti di riduzione (max 4 punti).

Non saranno attribuiti punteggi intermedi, pertanto, per tempi di intervento intermedi verrà attribuito il punteggio corrispondente alla riduzione inferiore.

Non saranno attribuiti punteggi in caso di riduzioni limitate alle sole ore notturne dei giorni feriali dalle ore 22:00 alle ore 6:00, con esclusione dei giorni festivi e dei sabati e viceversa.

Non saranno prese in considerazione le offerte di riduzione dei tempi di intervento superiori alle riduzioni sopra indicate (offerte in eccesso), per cui nei casi di cui alla I^ ipotesi (giorni feriali dalle ore 06:00 alle ore 22:00, escluso il sabato) non saranno ammesse riduzioni dei tempi di intervento superiori ai max 10 (*dieci*) minuti previsti, mentre nei casi di cui alla II^ ipotesi (ore notturne dei giorni feriali dalle ore 22:00 alle ore 06:00, sabati e giorni festivi) non saranno ammesse riduzioni dei tempi di intervento superiori ai max 20 (*venti*) minuti previsti.

In ogni caso, non saranno attribuiti ulteriori punti rispetto a quelli massimi consentiti.

La trattazione del presente criterio deve essere svolta utilizzando l'Allegato 7 di cui al precedente paragrafo 16.

⇒ **1.C.)**

Composizione e formazione del personale assegnato al servizio

Max punti 8

Il concorrente dovrà descrivere la composizione e la formazione del personale, sia amministrativo che operativo, assegnato al servizio, con particolare riferimento a:

- entità, funzioni e qualifiche;
- competenze ed esperienza;
- interazioni tra le varie figure;
- modalità di sostituzione in situazioni di emergenza dovute ad assenze per ferie, malattie, imprevisti.

Il concorrente dovrà, inoltre, illustrare il Piano di formazione del personale, con specifica indicazione dei programmi formativi e del monte ore annuale dedicato alla formazione.

Verrà valutato il Piano di formazione del personale proposto privilegiando le offerte che, tenuto conto della qualificazione professionale degli operatori, delle mansioni svolte e dei relativi fabbisogni formativi, garantiranno l'approfondimento degli aspetti legati alla sicurezza e agli aspetti ambientali.

La valutazione terrà conto degli elementi offerti solo in relazione a profili di adeguatezza rispetto alle esigenze proprie del servizio.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 1 (1.2)** della Relazione Metodologica ed Organizzativa di cui al precedente paragrafo 16.

⇒ **1.D.)**

Mezzi operativi e strumentazione tecnologica ed informatica in dotazione per ogni tipologia di intervento

Max punti 7

Il concorrente dovrà descrivere la dotazione di mezzi, strumenti tecnologici ed informatici messi a disposizione per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali.

Tale dotazione dovrà essere descritta con riferimento a ciascuna attività prevista nell'ambito della gestione dell'intervento, in relazione a quanto richiesto all'art. 7 del Capitolato recante "Modalità operative del servizio".

Costituiranno oggetto di valutazione esclusivamente i mezzi appositamente allestiti, in proprietà del concessionario o in disponibilità attraverso contratti di durata pari alla durata della concessione.

Il concorrente dovrà, inoltre, descrivere il programma di manutenzione e controllo dei mezzi operativi durante il periodo contrattuale e le modalità di documentazione di detta attività manutentiva, nonché descrivere le modalità di gestione delle emergenze in caso di guasto dei mezzi operativi o al verificarsi di altri eventi straordinari ed imprevedibili.

Non saranno oggetto di valutazione mezzi operativi e strumentazioni non pertinenti ed estranei al servizio.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 1 (1.3)** della Relazione Metodologica ed Organizzativa di cui al precedente paragrafo 16.

⇒ **1.E.)**

Utilizzo di attrezzature e dotazioni per garantire la sicurezza degli operatori e degli

Il concorrente dovrà descrivere le attrezzature e le dotazioni che intende utilizzare per garantire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza

Dovrà, inoltre, evidenziare le misure e le modalità operative adottate, sia per gli operatori che per gli utenti della strada, al fine di ridurre i rischi, dovuti all'esecuzione del servizio, durante gli interventi di ripristino e regolazione del traffico.

Il concorrente dovrà, in particolare, descrivere le soluzioni operative finalizzate a:

- ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente;
- garantire un adeguato sistema di segnalazione incidenti;
- garantire un adeguato sistema di deviazioni per il traffico durante le operazioni di pulizia;
- mettere in sicurezza strutture ed ostacoli;
- intervenire in presenza di incendi di veicoli o di pertinenze stradali.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 1 (1.4)** della Relazione Metodologica ed Organizzativa di cui al precedente paragrafo 16.

2	ELEMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Max punti 24
----------	--	---------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo le modalità di esecuzione delle prestazioni con particolare riferimento ai profili di sostenibilità ambientale.

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ **2.A.)**

Caratteristiche dei prodotti utilizzati

Max punti 8

Il concorrente dovrà descrivere i prodotti che intende utilizzare durante lo svolgimento del servizio di ripristino post- incidente.

Verranno, in particolare, valutati positivamente i prodotti che presentino caratteristiche finalizzate al rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- eco-compatibilità comprovata con adeguate certificazioni e/o schede tecniche;
- preservazione dell'infrastruttura stradale tramite l'utilizzo di sistemi di pulizia che non deteriorano il manto stradale e la piattaforma stradale.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 2 (2.1)** della Relazione Metodologica ed Organizzativa di cui al precedente paragrafo 16.

⇒ **2.B)**

Procedure e metodologie ecocompatibili

Max punti 8

Il concorrente dovrà descrivere le procedure e metodologie ecocompatibili, ivi comprese le dotazioni – anche tecnologiche – a bordo dei mezzi di trazione e a disposizione del personale operativo, finalizzate a ridurre le emissioni, il rumore e i consumi energetici.

In particolare saranno oggetto di valutazione le modalità di esecuzione della pulizia della sede stradale in caso di gravi sversamenti di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica e, parimenti, in caso di rifiuti di origine animale o di ogni altro materiale rilevante disperso nell'ambito stradale.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 2 (2.2)** della Relazione Metodologica ed Organizzativa di cui al precedente paragrafo 16.

⇒ **2.C.)**

Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni

Max punti 8

Il concorrente dovrà descrivere le procedure e le metodologie di gestione dei rifiuti (materiali, prodotti, imballi) che intende mettere in atto al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni.

Verrà, in particolare, valutata la eventuale disponibilità di un'area di deposito temporaneo dei rifiuti o, in alternativa, la disponibilità di un impianto di stoccaggio (messa in riserva e deposito preliminare) dei rifiuti, autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di gestione rifiuti.

Il concorrente dovrà inoltre descrivere le modalità di gestione delle successive fasi di avvio dei rifiuti presso impianti autorizzati.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 2 (2.3)** della Relazione Metodologica ed Organizzativa di cui al precedente paragrafo 16.

3	<i>VERIFICA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO</i>	<i>Max punti 6</i>
----------	--	---------------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo la gestione delle attività di verifica e monitoraggio del servizio.

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ **3.A.)**

Strumenti, procedure, reportistica e modalità per la verifica ed il monitoraggio del servizio

Max punti 6

Il concorrente, nel rispetto delle condizioni minime fissate dal Capitolato dovrà dimostrare l'efficacia,

l'innovazione e l'affidabilità delle procedure, degli strumenti e delle modalità operative che intende adottare per verificare, monitorare e misurare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.

Il concorrente dovrà, inoltre, dimostrare l'idoneità e l'adeguatezza delle modalità di trasmissione dei dati e del modello di gestione per la presentazione della reportistica degli interventi eseguiti all'Ente concedente, indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato.

Saranno oggetto di valutazione, altresì, le modalità di gestione di eventuali non conformità o reclami.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 3** della Relazione Metodologica ed Organizzativa di cui al precedente paragrafo 16.

4	<i>SOLUZIONI AGGIUNTIVE/MIGLIORATIVE</i>	<i>Max punti 8</i>
----------	---	---------------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo aspetti di miglioramento nella gestione del servizio.

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ **4.A.)**

Soluzioni aggiuntive/migliorative per la gestione tecnico-operativa del servizio

Max punti 8

Il concorrente dovrà descrivere la propria proposta di azioni, interventi, attività e soluzioni aggiuntive/migliorative relative alla gestione tecnico-operativa del servizio, di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato, purché siano senza costo alcuno per l'Ente e siano ritenuti significativi e di interesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo verranno valutate positivamente le proposte consistenti nell'offerta di:

- servizi di monitoraggio della rete stradale finalizzati a prevenire situazioni di pericolo sulle strade;
- servizi di ripresa buche stradali;
- servizi volti a coadiuvare l'Ente al verificarsi di eventi calamitosi;
- deposito per custodia a titolo gratuito, su area in proprietà o disponibilità del concessionario, a favore dei proprietari dei veicoli incidentati in attesa della destinazione finale, previo loro assenso;
- servizi di soccorso stradale gratuito 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno per i veicoli di proprietà dell'Ente, in caso di sinistro o avaria dei medesimi, ivi compreso servizio gratuito di custodia/deposito in spazio messo a disposizione dal concessionario o in altre sedi indicate dalla Provincia
- fornitura di materiale antinfortunistico da utilizzare a cura del personale dell'Ente in occasione di sinistri stradali.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 4** della Relazione Metodologica ed

Organizzativa di cui al precedente paragrafo 16.

5	<i>POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' AZIENDALE (UNI EN ISO 9001)</i>	<i>Max punti 1</i>
---	---	---------------------------

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ **5.a)**

Possesso certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale (UNI EN ISO 9001/2015)

Verrà valutato il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2015 idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto della concessione, relativa al Sistema di Gestione della qualità aziendale secondo quanto previsto dalle normative vigenti applicabili alle attività dell'operatore economico.

Il possesso della certificazione in oggetto deve essere comprovato tramite la produzione di copia scansionata del suddetto certificato o mediante apposita dichiarazione contenuta nell'**Allegato 7**.

NB) Il suddetto certificato di conformità deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

6	<i>POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (UNI EN ISO 14001)</i>	<i>Max punti 1</i>
---	--	---------------------------

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ **6.a)**

Possesso certificazione di sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001)

Verrà valutato il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto della concessione, relativa al Sistema di Gestione ambientale secondo quanto previsto dalle normative vigenti applicabili alle attività dell'operatore economico.

Il possesso della certificazione in oggetto deve essere comprovato tramite la produzione di copia scansionata del suddetto certificato o mediante apposita dichiarazione contenuta nell'**Allegato 7**.

NB) Il suddetto certificato di conformità deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

7	<i>POSSESSO CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE UNI/PdR 125:2022</i>	<i>Max punti 2</i>
---	--	---------------------------

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ 7.a)

Possesso certificazione parità di genere (UNI/PdR 125:2022)

Verrà valutato il possesso della certificazione relativa alla parità di genere UNI/PdR 125:2022.

Il possesso della certificazione in oggetto deve essere comprovato tramite la produzione di copia scansionata del suddetto certificato o mediante apposita dichiarazione contenuta nell'**Allegato 7**.

NB) *Il suddetto certificato di conformità deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.*

NB)

Si invitano i concorrenti a rispettare le indicazioni riportate al Paragrafo 16) “OFFERTA TECNICA” della presente Lettera di Invito.

Con la presentazione dell'Offerta Tecnica, l'Operatore Economico dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato, nonché di quanto contenuto nella presente Lettera di Invito e negli altri documenti di gara e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e speciali inerenti il servizio oggetto di gara nella formulazione dell'Offerta Tecnica.

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'Ente concedente;
- contenere elementi proposti sotto condizione.

Altresì si precisa che:

- l'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, nella presente Lettera di Invito e negli altri documenti di gara;
- costituisce causa di esclusione la totale mancata presentazione in sede di gara dell'Offerta Tecnica;
- la mancata presentazione in sede di gara della Relazione Metodologica ed Organizzativa costituisce causa di esclusione;
- parimenti la mancata trattazione, nell'ambito della Relazione Metodologica ed Organizzativa del parametro 1 “*Progetto gestionale del servizio*” costituisce motivo di esclusione.
- qualora i singoli documenti che costituiranno l'Offerta Tecnica dovessero contenere la descrizione di aspetti richiesti non dal relativo criterio/sub-criterio di valutazione, bensì da criteri/sub-criteri di valutazione diversi rispetto a quello cui si riferiscono, tali descrizioni verranno valutate una sola volta e con riferimento al pertinente criterio/sub-criterio di valutazione;
- la mancata trattazione, nell'ambito della Relazione Metodologica ed Organizzativa, di uno o più criteri di valutazione non determinerà l'esclusione dalla gara ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio/i relativo/i al criterio di valutazione mancante;
- l'Ente concedente si riserva di verificare anche in capo ad altri operatori economici partecipanti alla gara il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta tecnica.

È facoltà della Commissione, ove lo ritenga opportuno per operare al meglio la propria valutazione, richiedere ai concorrenti chiarimenti in merito ai contenuti della propria Offerta Tecnica nel caso in cui emergano elementi poco chiari o contraddittori. Tale facoltà non integra un'ipotesi di soccorso istruttorio in quanto i chiarimenti eventualmente forniti non potranno in alcun modo modificare i contenuti dell'offerta, ma soltanto chiarirne alcuni aspetti.

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra

automaticamente la documentazione posta a base di gara.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Per il punteggio relativo all'offerta tecnica è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **PUNTI 40**.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, tutte le offerte tecniche raggiungano comunque uno standard qualitativo minimo con riferimento alle effettive modalità di prestazione del servizio; aspetto che l'Ente concedente considera, in relazione alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione, particolarmente importante e qualificante.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi, a cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della Tabella di cui al paragrafo 18.1), di seguito indicati:

- **SUB-CRITERIO 1.A)** – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA E MODALITA' DI GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO
- **SUB-CRITERIO 1.C)** – COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO
- **SUB-CRITERIO 1.D)** – MEZZI OPERATIVI E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA ED INFORMATICA IN DOTAZIONE PER OGNI TIPOLOGIA DI INTERVENTO
- **SUB-CRITERIO 1.E)** – UTILIZZO DI ATTREZZATURE E DOTAZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI
- **SUB-CRITERIO 2.A)** – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI UTILIZZATI
- **SUB-CRITERIO 2.B)** – PROCEDURE E METODOLOGIE ECOCOMPATIBILI
- **CRITERIO 2.C)** – PROCEDURE E METODOLOGIE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ATTE A GARANTIRE LA TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI
- **SUB-CRITERIO 3.A)** – STRUMENTI, PROCEDURE, REPORTISTICA E MODALITA' PER LA VERIFICA E IL MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
- **SUB-CRITERIO 4.A)** – SOLUZIONI AGGIUNTIVE/MIGLIORATIVE PER LA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL SERVIZIO

è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella "Scala di Giudizi" in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione.

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio
<i>mancata presentazione</i>	<i>0</i>	<i>Costituisce causa di esclusione la totale mancata presentazione in sede di gara dell'Offerta Tecnica. Costituisce causa di esclusione la mancata presentazione in sede di gara della Relazione Metodologica ed Organizzativa. Parimenti la mancata trattazione, nell'ambito della Relazione Metodologica ed Organizzativa del parametro 1 "Progetto gestionale del servizio" costituisce motivo di esclusione. La mancata trattazione, nell'ambito della Relazione Metodologica ed Organizzativa, di uno o più criteri di valutazione non determinerà l'esclusione dalla gara ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio/i</i>

		<i>relativo/i al criterio di valutazione mancante.</i>
insufficiente	da 0,1 a 0,20	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o non conformi a quanto previsto nel Capitolato o che siano formulate in maniera non comprensibile o contraddittoria)</i>
sufficiente	da 0,21 a 0,40	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: che non comportino alcun miglioramento o comunque proposte poco significative rispetto a quanto previsto come standard minimo prestazionale dal Capitolato)</i>
discreto	da 0,41 a 0,60	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento, ma non particolarmente migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato</i>
buono	da 0,61 a 0,80	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nel Capitolato</i>
ottimo	da 0,81 a 1	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio</i>

In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei suddetti criterio e sub-criteri di valutazione di natura “qualitativa” (**sub-criteri 1.a., 1.c, 1.d, 1.e, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 4.a**, un coefficiente compreso **tra 0 e 1**, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli Commissari per ciascuno dei suddetti criterio e sub-criteri di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi;
- infine la media dei coefficienti espressi dai singoli Commissari relativa a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione qualitativi di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso previsto per ciascuno dei suddetti criterio e sub-criteri di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

PUNTEGGI TABELLARI

Quanto al **criterio di valutazione 1.B** cui è assegnato un **punteggio tabellare** di **max punti 1** identificato nella colonna “T” della Tabella di cui al paragrafo 18.1):

- **CRITERIO 1.B) – “TEMPI DI INTERVENTO”;**

e quanto a **criteri di valutazione 5, 6, 7** cui è assegnato, per ciascuno di essi, un **punteggio tabellare** di **max punti 2** identificati nella colonna “T” della Tabella di cui al paragrafo 18.1):

- **CRITERIO 5) – “POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ AZIENDALE (UNI EN ISO 9001)”;**

- **CRITERIO 6)** – “POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (UNI EN ISO 14001)”;
- **CRITERIO 7)** – “POSSESSO CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE UNI/PDR 125:2022”;

il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Si precisa che:

- ⇒ in caso di **Consorzi Stabili**, per il conseguimento del previsto punteggio tabellare, per ciascuno dei suddetti criteri, è necessario che il possesso della/e suddetta/e certificazione/i sia in capo al Consorzio o alla/e consorziata/e indicata/e per l’esecuzione del servizio.
- ⇒ in caso di **operatori economici con idoneità plurisoggettiva** (*Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Geie, Aggregazioni di rete*) già costituiti oppure che intendano riunirsi o consorziarsi il punteggio tabellare verrà così attribuito nel caso in cui la/e suddetta/e certificazione/i sia/siano in capo a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati

Alla presente procedura **non** si applica la **c.d. “riparametrazione”** in quanto si ritiene preferibile che il punteggio dell’offerta tecnica corrisponda all’effettiva valutazione espressa dalla Commissione.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo compensatore**

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*
C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*
C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari relativi a:

- **criterio 1.b “Tempi di intervento”;**
- **criterio 5 “Possesso certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale (UNI EN ISO 9001)”**
- **criterio 6 “Possesso certificazione di sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001)”**
- **criterio 7 “Possesso certificazione parità di genere UNI/PdR 125:2022”**

già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

La sommatoria, in relazione a tutti gli elementi di valutazione, dei punteggi ottenuti come sopra indicato, determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta.

19. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la gara in questione verranno nominati un Seggio di gara, che provvederà all'esame della documentazione amministrativa e una Commissione Giudicatrice per l'esame delle offerte tecniche.

Sia il Seggio di gara che la Commissione giudicatrice sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le funzioni del Seggio di gara sono svolte dal dirigente del “Servizio unico Appalti e Contratti – Centrale di committenza” della Provincia assistito da due testimoni; la Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i “curricula” dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **23 LUGLIO 2026, alle ore 9:00.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle buste economiche limitatamente al solo PEF.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo della funzionalità **“Comunicazioni procedura”**.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e gli operatori economici partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni;
- b) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- c) verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (*questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta*);
- d) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- e) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
- f) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Presidente del Seggio, quindi dichiarerà chiusa la fase della gara rinviando l'apertura del file "OFFERTA TECNICA" a cura della Commissione giudicatrice.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In tale seduta di gara la Commissione Giudicatrice, dopo aver verificato la regolare composizione della stessa e l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti e gli operatori economici partecipanti, procederà all'apertura del file "OFFERTA TECNICA", inserito nel campo "*offerta tecnica*" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera di Invito.

In una o più sedute la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente Lettera di Invito.

Al termine di tali operazioni, la Commissione giudicatrice procede a registrare gli esiti della valutazione delle offerte tecniche sulla Piattaforma.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, ne dispone l'esclusione e la comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice. La Commissione, pertanto, non procederà alla analisi del Piano Economico Finanziario (PEF) contenuto nella busta economica degli operatori non ammessi.

La Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi all'apertura delle buste economiche contenenti il PEF.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, si procederà all'apertura delle buste economiche affinché, per ciascun concorrente, la Commissione accerti l'adeguatezza e sostenibilità del Piano Economico Finanziario.

La Commissione, ai fini di una compiuta analisi e valutazione del PEF, si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in ordine ai contenuti del PEF e relativa Relazione che, tuttavia, non possono comportare la modifica dei valori già inseriti.

Qualora la Commissione verifichi l'inadeguatezza e la non sostenibilità del Piano Economico Finanziario (PEF), dispone l'esclusione dell'operatore economico comunicandola al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

Successivamente verrà redatta la graduatoria sulla base dei punteggi già attribuiti alle offerte tecniche, essendo la presente gara aggiudicata solo sulla base degli elementi qualitativi rappresentati dalle offerte tecniche.

Nel caso in cui le offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso vi siano offerte sospette di anomalia si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, come meglio indicato nel successivo paragrafo 23) della presente Lettera di Invito.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente della Commissione di gara dispone l'**esclusione** dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, per:

1. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
2. presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
3. mancato superamento della soglia di sbarramento per l'Offerta Tecnica;
4. inadeguatezza e non sostenibilità del Piano Economico Finanziario (PEF).

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anomale le offerte il cui punteggio totale presenti uno scostamento pari o superiore al 20% rispetto al punteggio totale dell'offerta immediatamente a seguire nella graduatoria.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anomala, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anomala.

Inoltre, qualora la Commissione giudicatrice dovesse rilevare dalla analisi del piano economico e finanziario, altri elementi di incongruenza o incompletezza tali da far apparire l'offerta anomala, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, potrà richiedere al concorrente le spiegazioni necessarie e sottoporre la stessa offerta alla procedura di verifica dell'anomalia.

È facoltà dell'Ente concedente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anomale.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma, secondo le modalità riportate al precedente paragrafo 15.2 della presente Lettera di Invito.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte anomale sono indicate nella presente Lettera di Invito si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (*quindici*) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Si precisa che l'offerta anomala verrà esclusa se le spiegazioni fornite non dimostrino l'adeguatezza e la sostenibilità dell'offerta stessa.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP ne comunicherà le risultanze ai concorrenti attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e provvedendo ai successivi adempimenti.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento, non si procede all'aggiudicazione.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Provincia di Mantova si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Provincia di Mantova procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di Invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Come disposto dall'art. 18 del Capitolato, prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la **garanzia definitiva pari al 5%** (*cinque per cento*) dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.. Non sono previste riduzioni della garanzia;
- idonea **Polizza assicurativa** per garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO) per gli importi e con le modalità indicate all'art. 18 del Capitolato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 18, c.1 del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Provincia di Mantova.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

È parte integrante del contratto e deve essere ad esso materialmente allegato il Capitolato.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
- b) il PEF;
- c) le polizze;
- d) il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova, debitamente sottoscritto dall'aggiudicatario;

tali documenti verranno conservati agli atti della Provincia di Mantova.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla

concessione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

In occasione di interventi di controllo si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente affidamento.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal DPR n.81/2023 e nel "Codice di comportamento della Provincia di Mantova" approvato con Decreto Presidenziale n. 103 del 29/08/2024 e allegato alla documentazione di gara (***Allegato 10***), nonché nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO - triennio 2025 – 2027, approvato con Decreto Presidenziale n. 21 del 27/02/25 (*pubblicato sul sito internet istituzionale www.provincia.mantova.it*).

27. ACCESSO AGLI ATTI

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita agli interessati mediante comunicazione sulla piattaforma stessa secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 della presente Lettera di Invito.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono resi reciprocamente disponibili gli atti di cui al punto precedente, nonché le offerte dagli stessi presentate, mediante comunicazione sulla piattaforma stessa. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 della presente Lettera di Invito.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito mediante comunicazione sulla piattaforma stessa.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

A tal fine i concorrenti **dovranno inserire nella busta telematica "Offerta Tecnica" una RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le **motivazioni a supporto della richiesta**.

Alla Relazione potranno essere allegate copie dei documenti presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

In caso di mandata indicazione delle motivazioni a supporto dell'istanza di oscuramento dell'offerta come pure in caso di motivazioni generiche e prive di fondamento, l'Ente concedente provvederà a consentire l'accesso agli atti.

L'Ente concedente dà atto nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'art.35, comma 4, lettera a) del medesimo D.lgs. 36/2023, a norma del quale il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite

nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

N.B. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materi di accesso agli atti si rinvia al Parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 e Comunicato del Presidente ANAC n. 10 del 6 maggio 2026.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “*Codice del processo amministrativo*”, come modificato dall'art.209 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia.

Per l'impugnazione degli atti di cui al presente paragrafo, il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di 30 (trenta) giorni.

Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Per le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella ***“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679” – Allegato 11*** della presente Lettera d'Invito

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Ente concedente, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è l'Ing. Antonio Covino, Dirigente dell'Area 5 Lavori Pubblici della Provincia di Mantova, domiciliato per la carica in Via Principe Amedeo 30/32, e-mail: antonio.covino@provincia.mantova.it

Incaricati del trattamento dei dati, per le rispettive competenze, sono: la Dott.ssa Sabina Tosi, Responsabile E.Q. del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza, e-mail: sabina.tosi@provincia.mantova.it; il RUP Geom. Paola Matriccioni, Funzionario del “Servizio Gestione

e Manutenzione strade provinciali - Regolazione circolazione stradale” della Provincia di Mantova (tel. 0376/204306-713 - fax 0376/204388 – e-mail: paola.matricciani@provincia.mantova.it)

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Progetto Qualità e Ambiente s.r.l., nella persona di Armando Iovino, contattabile all’indirizzo mail: dpo@pqa.it

Il sottoscritto Ing. Antonio Covino Dirigente dell’Area 5 Lavori Pubblici della Provincia di Mantova, attesto che il contenuto della Lettera di Invito sopra riportata pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso l’Area di competenza.

Il Dirigente dell’Area 5
(Ing. Antonio Covino)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.